

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 10/04/2013

Cause di sospensione - Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 480 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie in tema di sospensione ex art. 2941, n. 8, cod. civ.

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione erria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 10/04/2013